

La presente deliberazione viene affissa il 10 AGO. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 457 del 04 AGO. 2010

Oggetto: Tar Campania- Perlingieri Enrico +2 c/ Provincia Bn – Ricorso in riassunzione - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.-

L'anno duemiladieci il giorno quattro del mese di AGOSTO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	<u> </u>
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	<u> </u>
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u> </u>
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	<u> </u>
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	<u> </u>
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti

L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che in data 29/7/2010 l'avv. Mario Chiusolo, già difensore dell'Ente nel giudizio a quo dinanzi al Tribunale di Benevento e Corte di Appello di Napoli, comunicava che gli attori hanno proposto ricorso in riassunzione dinanzi al Tar Campania in virtù del predetto giudizio; **Con determina** n. 602/010 si procedeva alla costituzione in riassunzione dinanzi al Tar Campania, con conferma del difensore nel giudizio a quo per continuità;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania dalla Provincia di Benevento c/ Perlingieri Enrico +2 con ricorso in riassunzione notificato il 26/7/010 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.602/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Il _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 602/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi al Tar Campania promosso dalla Provincia di Benevento c/ Perlingieri Enrico +2 avverso il ricorso in riassunzione notificato il 26/7/2010 ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

~~IL PRESIDENTE~~

~~(Prof. Ing. Aniello Cimitile)~~

~~(Avv. Antonio BARBIERI)~~

N. 596

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 10 AGO. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 10 AGO 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 4 OTT. 2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 21 AGO. 2010.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☒ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 4 OTT. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per
2 SETTORE AA. LL e Org. Pers.
SETTORE _____
SETTORE _____
Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Conferenza Capigruppo

il <u>2626</u>	prot. n. _____
il <u>11.8.10</u>	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO CHIUSOLO
Patrocinante Magistrature Superiori

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 6598
DEL _____

30 LUG. 2010

Avv. Palma Nunziatina
Dott. Chiusolo Mariagrazia
Dott. De Tata Rosita
Dott. Di Fede Antonio

Benevento, 29 luglio 2010

Preg.mo Signor
Avv. Vincenzo Catalano
Dirigente Avvocatura
Provincia di Benevento
Via Calandra
82100 Benevento

Oggetto: Provincia Benevento / Perlingieri Enrico + 2 .

Ricorso in riassunzione innanzi al TAR Campania a seguito della sentenza n. 598/07 del Tribunale di Benevento e di quella n. 209/2010 della Corte di Appello di Napoli.

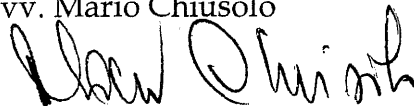
Faccio riferimento al giudizio in oggetto per comunicare che mi è stato notificato a cura di Perlingieri Enrico, Alessandro e Stefania il ricorso al TAR che allego in copia.

Questo ricorso al Giudice Amministrativo fa seguito alla sentenza n. 598/07 del Tribunale di Benevento ed a quella n. 209/2010 della Corte di Appello di Napoli che nel giudizio di risarcimento danni da occupazione illegittima instaurato innanzi al Tribunale di Benevento, accogliendo la nostra eccezione, avevano sancito e confermato la giurisdizione del TAR.

Ritengo che sia obbligatorio resistere in giudizio, per cui resto a disposizione nella ipotesi in cui la Provincia voglia confermare il mandato difensivo.

Cordiali saluti.

Avv. Mario Chiusolo



Avv. GIOVANNI ALLODI,
Avv. ALDO STARACE
Avv. GIANGIACOMO ALLODI
NAPOLI - Riviera di Chiaia, 207
Tel. (081) 421155 pbox - Fax 422355
BOLOGNA - Piazza Cavour, 2
Tel. (051) 263235 - Fax 263830

STUDIO MUCIA

PAGE 01/01

Giugno 13 2003
COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della CAMPANIA

Napoli.

RICORRONO

ANCHE IN RIASSUNZIONE

I Sigg.ri PERLINGIERI ENRICO, nato a Benevento il 6.9.1958, C.F.

Avv. Aldo Starace
Avv. Domenico Romano

PRLNRC58P06A7830, PERLINGIERI ALESSANDRO, nato

Benevento l'11.4.1960, C.F. PRLLSN60D11A783L, PERLINGIERI

STEFANIA, nata a Benevento il 23.4.1961, C.F. PRLSFN61D63A783G, e

BALDASSARRE ELVIRA, nata a S. Giorgio del Sannio (BN) l'1.3.1927,

C.F. BLDLVR27C41H894R, tutti elett.te dom.ti in Napoli alla Riviera di

Chiaia n. 207 presso gli Avv.ti Aldo Starace e Domenico Romano, dai quali

sono rapp.ti e difesi in virtù di mandato a margine;

contro: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in

persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti;

PREMESSO

- che i sigg.ri Perlingieri Enrico, Perlingieri Alessandro, Perlingieri Stefania

e Baldassarre Elvira convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di

Benevento l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del

legale rapp.te p.t., con l'atto di citazione notificato in data 24 aprile 2003

che di seguito si trascrive:

"TRIBUNALE DI BENEVENTO

Atto di citazione

I sig.ri Enrico Perlingieri, nato a Benevento il 6.9.58, C.F. PRL NRC 58P06
A7830; Alessandro Perlingieri, nato a Benevento l'11.4.60, C.F. PRL LSN
60D11 A783L; Stefania Perlingieri, nata a Benevento il 23.4.61, C.F. PRL
SFN 61D63 A783G; nonché Elvira Baldassarre, nata a S. Giorgio del
Sannio (BN) l'1.3.27, C.F. BLD LVR 27C41 H894R; tutti elett.te dom.ti in

con la presente Vi confe-
riamo il più ampio mandato
di rappresentarci e difen-
derci nella presente proce-
dura ed atti consequenziali
con ogni più ampia facoltà
di legge comprese quelle di
resistere e/o proporre moti-
vi aggiunti, anche ai sensi
dell'art. 21, 1 comma, L.
5.12.1971 n. 1034, tran-
sigere e desistere. Ritenia-
mo il Vostro operato per
rato e fermo senza necessità
di ulteriore ratifica. Eleg-
giamo domicilio con Voi in
Napoli alla Riviera di
Chiaia n. 207, delegandoVi
a sottoscrivere per noi il
presente ed ogni altro atto
del procedimento ed au-
torizzandovi al trattamento
dei dati personali, ai sensi e
per gli effetti del Decreto
Legislativo 30/6/03 n. 196.

Elvira Baldassarre
Alessandro Perlingieri
Enrico Perlingieri
Stefania Perlingieri
Aldo Starace
Domenico Romano

Solopaca alla via Stazione n.66 presso lo studio dell'Avv. Giulia de Cristofaro che li rapp.ta e difende giusta procura a margine del presente atto

espongono

A) Gli istanti sono proprietari dei seguenti terreni siti in Benevento, località Cardoncelli: per 1/6 ciascuno dei suoli alla partita 11598 (ex 4833), folio 26, p.lle 68, 11, 248; per 1/3 ciascuno dei suoli alla partita 7686, folio 27, p.lle 14 e 16.

Dei detti suoli la Sig.ra Elvira Baldassarre è usufruttuaria al 50%.

B) Con determinazione presidenziale della Cassa del Mezzogiorno n. 44922 del 28.1.1975 fu approvato il progetto n. 5269/PS.21 per la costruzione della strada a scorrimento veloce detta "Tangenziale Ovest di Benevento dalla S.S. n. 7 (Rione Libertà) alla S.S. n. 88 e della S.S. n. 212 in prolungamento della Tangenziale Sud".

- Con decreto del Prefetto di Benevento n. 2018/Div. IV del 29.3.1976 e precedente n. 312/Div. IV del 24.1.1976 l'Amministrazione Provinciale di Benevento veniva autorizzata ad occupare in via di urgenza parte dei detti suoli, e precisamente:

a) mq. 9.070 della p.lla 11; mq. 4.210 della p.lla 248, mq. 1.630 della p.lla 68 (in proprietà degli esponenti per 1/6);

b) mq. 1.440 della p.lla 16; mq. 26.760 della p.lla 14 (in proprietà degli esponenti per 1/3).

Nel menzionato decreto prefettizio venivano indicati, ai sensi dell'art. 13 L. 2359/1865, i termini per l'inizio ed il compimento delle opere e delle espropriazioni; con la conseguenza che i lavori e le espropriazioni dovevano essere iniziati entro il 27.1.1976 e terminati il 27.1.1979.

C) In corso di lavori si è proceduto ad una variante suppletiva del progetto dell'asse viario, approvata con determina n. 143 del 1.8.78 e successiva variante al piano di esproprio e conseguente occupazione disposta dal Prefetto di Bn giusto decreto 5974/Div. IV del 14.10.78, a seguito della quale la Amministrazione Provinciale di Benevento occupava altri suoli di proprietà degli esponenti, e precisamente:

a) mq. 3430 della p.lla 11; mq. 3480 della 248, mq. 2980 della p.lla 68 (in proprietà degli intimanti per 1/6);

b). mq. 23.720 della p.lla 14; mq. 4150 della p.lla 31; mq. 3280 della p.lla 47; mq. 750 della p.lla 7 (in proprietà degli intimanti per 1/3).

Nel decreto venivano indicati, ai sensi dell'art. 13 della L. 2359/1865, termini per l'inizio ed il compimento delle opere e delle espropriazioni; con la conseguenza che i lavori dovevano essere terminati entro il 1.8.1979 e le espropriazioni entro il 1.8.81.

D) Successivamente la Amministrazione Provinciale di Benevento ha proceduto all'approvazione del progetto di completamento della strada a scorrimento veloce "Tangenziale Ovest di Benevento" redatto all'U.T.P., giusta delibera di Giunta del 31.10.1996 n. 1930, e con decreto di occupazione del Comune di Benevento n. 9330 del 15.12.99 occupava i seguenti fondi di proprietà degli esponenti:

mq. 12.200 della p.lla 14, mq. 500 della p.lla 108, mq. 3398 della p.lla 7, mq. 8800 della p.lla 47, mq. 364 della p.lla 31, mq. 220 della p.lla 155;

E) A seguito della occupazione di cui al punto B) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento comunicava agli esponenti, con nota prot. 781 del 17 gennaio 1979 le indennità di esproprio così quantificate: £. 11.844.000 per i suoli di cui alla partita 7886, folio 27 p.lle 14 e 16. Per i suoli di cui alla partita 11598 folio 26, p.lle 68, 11 e 248 veniva determinato l'importo di £. 6.262.200.

Nella determinazione sopra richiamata l'A.P.B. precisava che Le indennità sono state determinate con i criteri di cui agli artt. 16 L. 22/10/71 n. 865, n. 6 L. 27/6/74 n. 247 e n. 14 della L. 28/1/77 n. 10.

F) Gli esponenti Perlingieri Enrico, Alessandro e Stefania – sul presupposto della dichiarazione di pubblica utilità, della indefettibilità del procedimento espropriativo, nonché della corretta determinazione della indennità – sottoscrivevano modulo predisposto dalla Amministrazione con il quale accettavano la indennità determinata dichiarando di cedere volontariamente i suoli.

Successivamente la Amministrazione Provinciale di Benevento liquidava agli esponenti una somma pari all'80% delle somme unilateralmente determinate e sopra indicate per i terreni di cui sopra (£. 5.009.760 per i terreni di cui al folio 26, e £. 9.475.200 per i terreni di cui al folio 27).

G) Con racc.te Prot. 1007 del 4.2.83; n. 262 del 7.6.90; n. 555 del 8.3.1991; n. 7263 del 24.3.92; n. 2441 del 25.9.97; n. 387 del 26.4.1999 gli istanti lamentavano la erronea determinazione delle somme offerte dall'amministrazione.

Ed infatti l'APB aveva determinato il valore del suolo tenendo presente la valutazione del terreno all'epoca dell'atto ablatorio, e non all'epoca della offerta/accettazione della indennità, come previsto dall'art. 16 L. 865/1971, e come da pacifica giurisprudenza (si v. per tutte Cass. 24/11/78 n. 5518).

Ne nasceva un contenzioso stragiudiziale con l'Amministrazione, che in un primo tempo si rifiutava (di fatto) di rideterminare le somme avendo a base i parametri del 1979, e successivamente sembrava aderire, ma non offriva la maggior somma.

H) Con sentenze della Corte Costituzionale n. 5 del 25.30/1/80 e n. 223 del 19.7.83 veniva dichiarata la incostituzionalità degli artt. 16 e 17 della L. 865/71, degli artt. 1 e ss. della L. 385/80, con riviviscenza delle norme di cui alla L. 2359/1865, e diritto degli esponenti alla indennità di esproprio commisurata al valore venale dei suoli.

I) Si precisa che gli atti di trasferimento non sono mai stati sottoscritti dalle parti, né è mai intervenuto decreto di esproprio. Inoltre si precisa che l'opera pubblica non è stata costruita, e la dichiarazione di pubblica utilità è divenuta inefficace, facendo venire meno il presupposto della cessione volontaria.

La occupazione, pertanto, è assolutamente illegittima ed abusiva e la P.A. è tenuta alla restituzione dei beni illegittimamente ancora detenuti e al risarcimento dei danni patiti e patendi dagli attori; ovvero al risarcimento dei danni ed al corrispondente valore venale dei beni oltre interessi legali, in caso di impossibilità di restituzione.

L) Con raccomandata n. 5431 del 24.5.99 del sottoscritto procuratore e con atto stragiudiziale di diffida notificato il 9.6.99 gli istanti diffidavano la Amministrazione Provinciale di Benevento a restituire, con verbale da sottoscrivere in contraddittorio, i suoli illegittimamente occupati, sia perché non è stata costruita l'opera pubblica, sia perché alla fine del periodo di legittima occupazione sono risultati non irreversibilmente trasformati, sia perché è scaduto il termine per la costruzione dell'opera

pubblica; a risarcire i danni per la illegittima occupazione dal momento della materiale apprensione al momento del rilascio; in caso di impossibilità di restituzione, a voler rideterminare entro 20 gg. la giusta indennità di esproprio per l'ablazione dei fondi di cui ai decreti di occupazione del 29.3.76 a mezzo di stima da effettuarsi con i criteri di cui agli artt. 39 e ss. L. 2958/1865; per lo effetto alla corresponsione di una somma a titolo di giusta indennità di esproprio corrispondente al valore venale degli immobili illegittimamente occupati e abusivamente detenuti, tenendo conto della crescente svalutazione monetaria e dei danni arrecati alle parti residue degli immobili per effetto della costruzione dell'opera (zona di rispetto); tenendo conto altresì del valore di mercato, oltre al risarcimento del danno per tutto il periodo di illegittima occupazione.

Tanto anche in virtù dell'orientamento pacifico della Corte di Cassazione secondo la quale "tutte le situazioni espropriative non definite con contratto di acquisto e/o con decreto definitivo di esproprio sono suscettibili di rideterminazione nel quantum dovuto".

Tale diffida rimaneva senza esito.

M) Per quanto attiene al provvedimento ablatorio di cui al punto C) gli istanti iniziavano un procedimento giudiziale con la Amministrazione Provinciale di Benevento, conclusosi con la sentenza n. 8/95 che si allega, con il quale veniva determinata la somma da corrispondersi agli istanti per la occupazione dei suoli fino al 29/5/1984.

Tutto ciò premesso gli istanti come sopra rapp.ti e difesi

CITANO

L'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del legale rappresentante p.t. Presidente della Giunta Provinciale dom.to per la carica nel Palazzo della Provincia di Benevento, alla Via Annunziata n. 1 a comparire innanzi al Tribunale di Benevento, G.I. e Sezione a designarsi, all'udienza del 7 luglio 2003 ora di regolamento, con invito a costituirsi entro 20 giorni prima della detta udienza, e con avvertenza che la mancata costituzione entro il detto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., e che, in mancanza, si procederà in contumacia, per sentir così provvedere:

1). Dichiarare l'occupazione e la detenzione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento di tutti gli immobili sopra descritti di proprietà degli attori assolutamente illegittima, abusiva e sine titolo per violazione del diritto soggettivo degli attori medesimi per scadenza dei termini di cui agli artt. 13 e 73 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, e per l'effetto

2) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento alla restituzione degli immobili illegittimamente detenuti in favore degli attori, oltre al pagamento dei danni patiti e patendi per la illegittima occupazione, che si quantificano in a) Euro 469.219,90 (pari a circa £. 25.486,93 della vecchia moneta a mq. per i circa 35.655 mq. in proprietà degli istanti, ovvero b) in Euro 13,16 al mq. per quei terreni per i quali l'occupazione è divenuta illegittima; salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa, anche all'esito di CTU che fin d'ora si chiede disporsi, con i relativi interessi legali anche a titolo compensativo, a far tempo dalla emissione del decreto prefettizio fino alla restituzione ed all'effettivo pagamento, detratte le somme eventualmente già corrisposte dalla amministrazione.

In caso di impossibilità alla restituzione,

3) accertare e dichiarare il diritto degli esponenti alla rideterminazione della indennità di esproprio per i fondi meglio indicati in premessa, e per lo effetto

4) condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore degli attori di una somma corrispondente al valore venale degli immobili illegittimamente occupati abusivamente detenuti, tenendo conto, soprattutto, della crescente svalutazione monetaria e dei danni arrecati alle parti residue degli immobili per effetto della costruzione dell'opera (zona di rispetto), tenendo conto del valore di mercato, come risulta da atti di compravendita per terreni analoghi nella medesima zona, somma che rivalutata si quantifica in Euro 938.439,6 (pari a circa £ 50.962,62 a mq. della vecchia moneta, ovvero 26,32 Euro a mq.) salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa all'esito della disponenda CTU il tutto con i relativi interessi legali, detratte le somme eventualmente già corrisposte dalla amministrazione.

Con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese, diritti e di onorari di giudizio.

In via istruttoria chiede disporsi CTU per l'accertamento del valore venale del fondo oggetto di esproprio, nonché per l'accertamento del deprezzamento di valore del fondo residuo, con riserva di indicare più precisamente i quesiti richiesti al momento del conferimento del mandato.

Chiede ex art. 210 c.p.c. ordinarsi alla convenuta la esibizione di tutte le deliberazioni di giunta relative ai procedimenti ablatori di cui in premessa, ed in particolare delle deliberazioni nn. 2026 e 2027 del 28.9.93.

Offre in comunicazione i seguenti documenti :

1) Copia dei decreti del Prefetto di BN n. 2018/Div.IV del 29.3.76; 2) Comunicazione Prot. 781 del 17.1.79 dell'A.P.B.; 3) Copia della raccomandata Prot. n. 1007 del 4.2.83; 4) copia della raccomandata n.262 del 7.6.90; 5) copia della raccomandata Prot. 16950 del 6.7.90; 6) copia della raccomandata n.555 del 8.3.91; 7) copia della raccomandata n.7263 del 24.3.92; 8) copia della raccomandata n.2441 del 25.9.97 e relativa raccomandata di riscontro Prot. 3535 del 29.10.97; 9) copia raccomandata n.387 del 26.4.99; 10) Copia raccomandata n.5431 del 24.5.99; 11) Atto di diffida stragiudiziale notificato il 9.6.99; 12) Copia della sentenza n.8/95 del Tribunale di Benevento.

Con riserva di meglio specificare e/o modificare la domanda ex art.183 5° comma c.p.c., e di produrre ulteriore documentazione e mezzi di prova ex art.184 c.p.c.

Solopaca, 22 aprile 2003

F.to Avv. Giulia de Cristofaro"

- che nel giudizio, incardinato con R.G. 1263/2003 innanzi il G.U. dott. Cusani, si costituiva la convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento che eccepiva in rito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.34 del D. lgs 80/98 e dell'art. 7 L.205/2000, nonché alla luce dell'art.53 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8/5/2001 n.327.

In subordine e nel merito deduceva il pagamento totale delle indennità riguardo ai suoli per i quali vi era stata l'accettazione da parte degli attori a concludere la cessione volontaria da parte degli attori e comunque eccepiva la prescrizione del diritto di questi ultimi a richiedere ulteriori importi a qualsiasi titolo richiesti.

Riguardo ai suoli occupati e mai utilizzati, la convenuta si dichiarava pronta a restituire i terreni; in ordine ai fondi occupati ed utilizzati deduceva che non erano ancora decorsi i termini di occupazione legittima e di emissione del decreto di esproprio, per cui la domanda di restituzione e risarcimento danni era infondata ed andava rigettata.

- che, con la prima memoria ex art.183, V comma, c.p.c., gli attori, nel riportarsi al contenuto dell'atto di citazione nonché alle difese e richieste in atti, rilevavano, ad ogni buon fine, che *"..... nelle more della causa, è intervenuto - relativamente alle aree di cui al punto D) dell'atto introduttivo del giudizio - il decreto definitivo di esproprio n.3898 del 3.6.2003, notificato in data 9.6.2003, con il quale "è pronunciata l'espropriazione definitiva ed è autorizzata l'occupazione definitiva in favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento", tra le altre, delle seguenti particelle:*

"244 per mq.12.142; 255 per mq. 1.360; 247 per mq. 2.220; 242 per mq. 8.460; 250 per mq. 320; 248 per mq. 248; 256 per mq. 195; tutte del foglio 27".

Alla luce di tale atto, pertanto, per le indicate aree, essendo certamente ammissibile la rideterminazione delle indennità di espropriazione e di

occupazione, in via subordinata rispetto alle domande restitutorie e risarcitorie, si reitera, precisa e/o modifica la domanda introduttiva sul punto.

Ben precisandosi, tuttavia, che nel citato decreto di esproprio n.3898 del 3.6.2003 vengono indicate superfici maggiori rispetto a quelle per le quali era stata autorizzata l'occupazione con decreto del Comune di Benevento n.1930 del 31.10.1996.

Per tali maggiori superfici, quindi, sono dovuti - oltre che per i motivi innanzi esposti - la restituzione e il risarcimento del danno - che espressamente si richiedono - in mancanza di valido titolo autorizzativo dell'espropriazione; solo in subordine anche per esse viene formulata opposizione alla stima".

Rispetto a tale domanda, la convenuta eccepiva che per le azioni di opposizione alla stima vi era la competenza esclusiva della Corte di Appello di Napoli.

Fatte precisare le conclusioni sull'eccezione preliminare di giurisdizione, il G.U. dott. Cusani rimetteva la causa sul ruolo istruttorio nominando C.T.U.

Espletata la consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva nuovamente riservata in decisione.

- che, con sentenza n.598/2007 del 30 aprile 2007, il Tribunale di Benevento così provvedeva:

"1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

2) *Compensa tra le parti le spese di giudizio*".

Nella motivazione della medesima statuizione è dato, tuttavia, leggere:

"Tale giurisdizione" (del giudice amministrativo) "in quanto esclusiva sussiste anche relativamente ai pretesi diritti di restituzione di fondi non direttamente investiti dall'opera e ai diritti risarcitori per deprezzamento delle parti residuali dei terreni, esclusione fatta per i diritti da far valere con il giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, per il quale è competente in unico grado la Corte di Appello ai sensi dell'art.19 L. 865/71".

- che i Sigg.ri Perlingieri Enrico, Alessandro, Stefania e Baldassarre Elvira riassumevano il giudizio, *in parte qua*, innanzi la Corte di Appello di Napoli, proponendo opposizione alla stima avverso le indennità, pari a complessive € 26.940,60, di cui al decreto definitivo di esproprio n.3898 del 3.6.2003, con il quale *"è pronunciata l'espropriazione definitiva ed è autorizzata l'occupazione definitiva in favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento"*, tra le altre, delle seguenti particelle:

"244 per mq. 12.142; 255 per mq. 1.360; 247 per mq. 2.220; 242 per mq. 8.460; 250 per mq. 320; 248 per mq. 248; 256 per mq. 195; tutte del foglio 27".

E ciò sul rilievo che *"le indennità di espropriazione e di occupazione determinate e poi depositate sono, infatti, assolutamente irrisorie ed incongrue, in quanto non tengono innanzitutto conto del valore di mercato, della natura e della ubicazione dei beni espropriati, dell'esercizio dell'azienda agricola da parte dei Perlingieri, nonché del pregiudizio e dei*

danni arrecati alle porzioni residue dei fondi, che subiscono un notevolissimo deprezzamento.

Nelle somme offerte e poi depositate risulta, poi, del tutto omessa la determinazione delle indennità per la perdita delle piantagioni e dei manufatti insistenti sui beni Perlingieri.

A quest'ultimi sono, altresì, dovuti i maggiori danni ex art. 1224, II comma, c.c."

- che i Sigg.ri Perlingieri Enrico, Alessandro, Stefania e Baldassarre Elvira proponevano, altresì, impugnazione avverso la citata sentenza del Tribunale di Benevento n.598/2007 con l'atto di appello notificato in data 13 giugno 2008 che di seguito si trascrive:

"CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ATTO DI APPELLO

Per: i Sigg.ri PERLINGIERI ENRICO, nato a Benevento il 6.9.1958, C.F. PRLNRC58P06A7830, PERLINGIERI ALESSANDRO, nato a Benevento l'11.4.1960, C.F. PRLLSN60D11A783L, PERLINGIERI STEFANIA, nata a Benevento il 23.4.1961, C.F. PRLSFN61D63A783G, e BALDASSARRE ELVIRA, nata a S. Giorgio del Sannio (BN) l'1.3.1927, C.F. BLDLVR27C41H894R, tutti elett.te dom.ti in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 207 presso gli Avv.ti Aldo Starace e Domenico Romano, dai quali sono rapp.ti e difesi in virtù di mandato a margine;
per l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione civile, n.598/07 del 30 aprile 2007, non notificata, resa nella causa civile iscritta al n.1263/2003 del ruolo generale affari civili, promossa da Perlingieri Enrico, Perlingieri Alessandro, Perlingieri Stefania e Baldassarre Elvira contro l'Amministrazione Provinciale di Benevento, avente ad oggetto restituzione e risarcimento danni da procedura espropriativa.

I fatti di causa sono così riepilogati nella sentenza n.598/07:

"Con citazione del 24/4/2003 Perlingieri Enrico, Perlingieri Alessandro, Perlingieri Stefania e Baldassarre Elvira esponevano di essere i primi tre nudi proprietari e la quarta usufruttuaria al 50% dei terreni siti in Benevento loc. Carboncelli in catasto indicati al foglio 26 p.lle 68, 11 e 248 e al foglio 27 p.lle 14 e 16.

Deducevano che con determinazione presidenziale della Cassa per il Mezzogiorno n.44922 del 28/1/1975 era stato approvato il progetto n.5629/PS.21 per la costruzione della strada a scorrimento veloce Tangenziale Ovest di Benevento.

Con decreto prefettizio n.2018/Div. del 29/3/1976 e precedente n.312/Div.IV del 24/1/1976 l'Amministrazione Provinciale di Benevento era stata autorizzata ad occupare in via d'urgenza parte dei detti suoli e precisamente mq.9070 della p.lla 11, mq. 4210 della p.lla 248, mq. 1630 della p.lla 68, mq. 1440 della p.lla 16, mq.26760 della p.lla 14.

Ai sensi dell'art.13 L.2359/1865 erano stati indicati come termini di inizio e compimento delle opere e delle espropriazioni il 27/1/1976 e il 27/1/1979.

Allegavano che nel corso dei lavori era stata approvata con determinazione presidenziale della Cassa per il Mezzogiorno n.143 dell'1/8/1978 una variante suppletiva del progetto e successivamente una variante al piano di esproprio con conseguente decreto prefettizio n.5974/Dir.IVF del 14/10/1978 a seguito del quale l'Amministrazione Provinciale di Benevento occupava altri suoli di proprietà degli attori e precisamente mq.3430 della p.lla 11, mq. 3480 della p.lla 248, mq. 2980 della p.lla 68, mq. 23720 della p.lla 14, mq. 4150 della p.lla 31, mq. 3280 della p.lla 47, mq. 750 della p.lla 7.

Ai sensi dell'art.13 L. 2359/1865 erano stati indicati come termine di fine lavori l'1/8/1979 e di compimento delle espropriazioni l'8/9/1981.

Rilevavano che gli attori Perlingieri Enrico, Alessandria e Stefania, sul presupposto della dichiarazione di pubblica utilità e della corretta determinazione dell'indennità, avevano sottoscritto il modulo predisposto dall'Amministrazione Provinciale di cessione volontaria dei suoli e di accettazione delle indennità determinate in L. 11.844.000 per i suoli di cui al foglio 27 p.lle 14 e 16 e in lire 6.262.000 per i suoi di cui al foglio 26 p.lle 68, 11 e 248. Di conseguenza l'Amministrazione Provinciale liquidava

agli attori rispettivamente lire 9.475.200 e lire 5.009.760 quali somme pari all'80% delle indennità.

Successivamente gli attori con note del 4/2/83, 7/6/90, 8/3/91, 24/3/92 lamentavano l'erronea determinazione delle indennità, avendo l'Amministrazione Provinciale tenuto conto del valore del suolo alla data dell'atto ablatorio e non alla data dell'offerta e accettazione delle indennità come previsto dall'art.16 della L. 865/1971 e poi, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n.5/1980 e n.223/1983 - dichiaranti l'incostituzionalità degli artt.16 e 17 L.865/1971 e degli artt. 1 e ss. della L. 385/1980 - anche per non essere state le stesse determinate secondo il valore venale dei suoli.

Riguardo alle cessioni volontarie dei suoli gli attori rilevavano che non erano stati sottoscritti gli atti definitivi di trasferimento, né era intervenuto decreto di esproprio; inoltre la dichiarazione di pubblica utilità era divenuta inefficace per decorso del termine e l'opera non era stata costruita, per cui era venuto meno il presupposto delle cessioni volontarie e quindi la situazione espropriativa era suscettibile di rideterminazione del "quantum" dovuto.

Aggiungevano che più recentemente l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva approvato con delibera di Giunta n.1930 del 31/10/1996 il progetto di completamento della strada Tangenziale Ovest di Benevento e che il Comune di Benevento aveva autorizzato l'occupazione di mq. 12.200 della p.lla 14, mq. 500 della p.lla 108, mq. 3398 della p.lla 7, mq. 8.800 della p.lla 47, mq. 364 della p.lla 31 e mq. 220 della p.lla 155.

Gli attori facevano altresì presente che relativamente alle procedure ablatorie del 1976 e del 1979 gli attori avevano già adito il Tribunale Ordinario di Benevento, il quale si era pronunciato con sentenza n.8 del 1995, condannando l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in loro favore di una somma a titolo di occupazione dei suoli fino alla data del 29/5/1984.

Ciò posto, gli attori chiedevano al giudice in via principale di dichiarare illegittima e senza titolo l'occupazione delle indicate superfici di loro proprietà per scadenza dei termini di cui agli artt. 13 e 17 della L. 25/6/1965 n.2359 e per l'effetto condannare la Provincia di Benevento alla

restituzione degli immobili in loro favore oltre che al risarcimento dei danni da occupazione illegittima di mq. 35.655 di suoli, quantificati in euro 469.219,80 con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte dall'Amministrazione e con l'aggiunta degli interessi fino alla restituzione e all'effettivo pagamento; in via subordinata, per il caso di impossibilità di restituzione degli immobili, chiedevano dichiarare il diritto degli attori alla rideterminazione delle indennità di esproprio e di condannare la Provincia di Benevento al pagamento in loro favore di una somma corrispondente al valore venale dei fondi illegittimamente occupati e dei danni arrecati alle parti residue degli immobili per effetto della costruzione dell'opera, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Instaurato il contraddittorio, la convenuta eccepiva in rito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.34 del D. Lgs. 80/98 e art.7 L.205/2000, nonché alla luce dell'art.53 del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8/6/2001 n.327.

In subordine e nel merito deduceva il pagamento totale delle indennità riguardo ai suoli per cui vi era stata la cessione volontaria da parte degli attori e comunque eccepiva la prescrizione del diritto degli attori a chiedere ulteriori importi a qualsiasi titolo richiesti.

Riguardo ai suoli occupati e mai utilizzati, la convenuta si dichiarava pronta a restituire i terreni e a tal fine invitava gli attori a concordare un giorno per procedere alla restituzione, per cui chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.

In ordine ai fondi occupati ed utilizzati deduceva che non erano ancora decorsi i termini di occupazione legittima e di emissione del provvedimento definitivo di esproprio, per cui la domanda di restituzione e risarcimento danni era infondata e ne chiedeva il rigetto.

Con la prima memoria ex art.183 ult. comma c.p.c. gli attori facevano presente che in data 9/6/2003 era stato loro notificato decreto di esproprio n.3898 del 3/6/2003 in favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per cui le superfici contemplate da detto provvedimento, che risultavano maggiori rispetto a quelle per le quali era stata autorizzata l'occupazione, proponevano, in via subordinata, rispetto alle domande

restitutorie e risarcitorie, formale domanda di opposizione alla stima delle
indennità di espropriazione e di occupazione.

Riguardo a questa nuova domanda la convenuta eccepiva l'inammissibilità
e rilevava che per le azioni di opposizione alla stima vi era la competenza
esclusiva e funzionale della Corte di Appello di Napoli.

Indi fatte precisare le conclusioni sull'eccezione preliminare di
giurisdizione, ritenuto che alla luce della sentenza n.204 del 6/7/2004 della
Corte Costituzionale appariva necessario approfondire come si fosse svolta
in dettaglio l'attività della convenuta, il giudice con ordinanza del
28/5/2005 rimetteva in istruttoria la causa e nominava c.t.u. anche per
acquisire la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico e di
cui ordinava l'esibizione alla convenuta ex art.210 c.p.c.

Indi depositata c.t.u., resi chiarimenti alla stessa, la causa veniva riservata
in decisione".

Con la medesima sentenza n.598/2007 del 30 aprile 2007, non notificata, il
Tribunale di Benevento, sezione civile, ha così definito il giudizio:

"1) *Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la
controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo*

2) *Compensa tra le parti le spese di giudizio*".

La sentenza del Tribunale di Benevento, sezione civile, n.598/07 del 30
aprile 2007 è errata ed ingiusta; essa va, pertanto, annullata o riformata
dall'adita Corte di Appello, anche alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1) Il Giudice di prime cure ha "dichiarato il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt.34 comma 1 D. Lgs.
89/1998 come sostituito dall'art.7 lett. b) della L. 205/2000".

Rileva il Tribunale che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.204 del
6/7/2004, "riportando la giurisdizione esclusiva negli schemi tradizionali,
ha sostanzialmente riscritto l'art.34 con una pronuncia strutturata con la
tecnica manipolativa ed additiva, nel senso che lo ha dichiarato
incostituzionale nella parte in cui prevedeva che sono devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto

"gli atti, i provvedimenti e i comportamenti" anziché soltanto gli "atti e i provvedimenti" della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, così sottraendo alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernente "i comportamenti della pubblica amministrazione".....

Riguardo alla materia espropriativa, che sicuramente rientra nella materia urbanistica ed edilizia di cui all'art.34 del D. Lgs. 1998/80, raramente i comportamenti costituiscono un'attività meramente materiale del tutto scollegata ad un'attività provvedimentale, per cui dopo la pronuncia della Corte Costituzionale la devoluzione al giudice ordinario è sicura solo per quelle controversie in cui la P.A. abbia agito con condotte materiali in totale carenza di potere e non riconducibili nemmeno indirettamente all'esercizio di una potestà provvedimentale".

Diversamente è per le ipotesi, che sono quelle dei ricorrenti, in cui l'occupazione del fondo e la realizzazione delle opere avviene a seguito di provvedimenti amministrativi e in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità divenuta invalida e/o inefficace per vizi originari o per ragioni sopravvenute.

In questi casi, prima della sentenza n.204/2004 della Corte Costituzionale, la prevalente giurisprudenza sia della Cassazione (Cass. S.U. 6/6/2003 n.9139) che dei giudici amministrativi (Cons. Stato sez. IV, 9/7/2002 n.3819) riconosceva la giurisdizione del giudice ordinario descrivendo dette fattispecie come ipotesi di "occupazione usurpativa".

Dopo la sentenza n.204/2004 la suddetta tradizionale distinzione tra fattispecie usurpativa e fattispecie di occupazione acquisitiva non è da sola sufficiente a discriminare in materia espropriativa la giurisdizione del giudice ordinario da quella del giudice amministrativo, in quanto ciò che giustifica l'estensione in materia urbanistica alla giurisdizione del giudice amministrativo anche ai diritti è comunque la riconducibilità dell'azione della P.A. all'esercizio di una pubblica potestà amministrativa (cass. Civ. S.U. 25/5/2005 n.10962)".

E conclude che per le procedure oggetto di giudizio "iniziate nel 1975 e conclusasi con l'espropriazione dei suoli interessati direttamente o indirettamente dall'opera Tangenziale Ovest di Benevento ogni presunta

condotta della P.A. appare riconducibile anche in via mediata all'esercizio di una pubblica potestà amministrativa in materia urbanistica, riconducibilità che induce a devolvere la controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.34 comma 1 D. Lgs. come sostituito dall'art.7 lett. b) della L.205/2000, in linea con le sentenze 204/2004 e 191/2006 della Corte Costituzionale e la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. S.U. 25/5/2005 n.10962).

Tale giurisdizione, in quanto esclusiva, sussiste anche relativamente ai pretesi diritti di restituzione dei fondi non direttamente investiti dall'opera e ai danni risarcitori per deprezzamento delle parti residuali dei terreni, esclusione fatta per i diritti da far valere con il giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, per il quale è competente in unico grado la Corte di Appello ai sensi dell'art.19 L.865/71".

L'assunto è assolutamente errato.

La motivazione della statuizione, peraltro, è assolutamente contraddittoria e la giurisprudenza richiamata dal Tribunale a sostegno della propria tesi afferma l'esatto opposto di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure.

Va, invero, anche in questa sede rimarcato che per le superfici tutte di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado le domande restitutorie e risarcitorie sono state formulate non solo per essere l'occupazione e la detenzione delle stesse illegittime, abusive e sine titolo per violazione del diritto soggettivo degli attori per scadenza dei termini di cui agli artt. 13 e 73 della legge 25 giugno 1865 n.2359, ma sono state proposte - previa anche disapplicazione di ogni qualsivoglia atto amministrativo - anche in considerazione della mancanza ab initio di una valida dichiarazione di pubblica utilità.

E ciò, tra l'altro, sulla base del rilievo che, nelle procedure oggetto di causa, i termini ex art.13 L.2359/1865 non sono stati indicati nel primo atto della procedura - come andava fatto per costante ed univoca giurisprudenza - ma soltanto in atti successivi (cfr., per tutte, Cass. Civ., 9 gennaio 2004, n.120; T.A.R. Veneto, sez. VI, 16 aprile 2003, n.2405; Consiglio di Stato, sez. IV, 23 novembre 2002, n.6436, 11 novembre 2002, n.6193; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 23 ottobre 2002, n.530).

E le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.9323 del 19 aprile 2007, non hanno mancato di statuire che: "La mancata indicazione dei termini di inizio e di completamento dell'opera pubblica priva la dichiarazione di pubblica utilità della sua idoneità a sottoporre la proprietà privata alla procedura ablatoria e rende l'amministrazione carente del potere di disporre sia l'espropriazione dell'area occorrente per la realizzazione dell'opera che la sua occupazione d'urgenza. Le controversie con le quali il privato, deducendo la mancata indicazione dei termini, chieda, nella carenza del potere ablatorio dell'amministrazione, la disapplicazione dei provvedimenti pronunciati la restituzione del bene, anche in via possessoria e il risarcimento del danno sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo ravvisabile la lesione di un diritto soggettivo, in alcun modo riconducibile alla materia urbanistica per la quale è prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

Di talchè - sulla scorta di univoca e costante giurisprudenza della Corte di Cassazione - andava e va affermata la giurisdizione del Giudice ordinario.

Peraltro, in tali sensi anche le sentenze della Corte Costituzionale n.204/2004 e n.191/2006 della Corte Costituzionale e quella delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.10962 del 25.5.2005, inopinatamente e del tutto erroneamente - come innanzi anticipato - richiamate dallo stesso Tribunale di Benevento per affermare la giurisdizione del Giudice amministrativo.

Con il citato arresto n.10962 del 25.5.2005, infatti, le Sezioni Unite hanno sancito che "con ordinanza n. 9139 del 2003 queste Sezioni Unite hanno affermato che nelle controversie aventi ad oggetto fattispecie di occupazione c.d. usurpativa - nelle quali, mancando una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in ragione della quale è stata disposta l'occupazione di un fondo, non si realizza il fenomeno della c.d. accessione invertita, ma soltanto un fatto illecito generatore del danno - sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all'esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica.

Tali affermazioni, rese nel vigore dell'art.34 d. lgs. 31 marzo 1998 n.30,

come modificato dalla legge 21 luglio 2000 n.205, a maggior ragione devono essere tenute ferme a seguito della citata sentenza n.204 del 2004 della Corte Costituzionale, sopravvenuta alla menzionata ordinanza (nella stesso senso, da ultimo, Sezioni Unite n. 2198 del 2005).

Quanto al secondo profilo, per effetto della stessa sentenza costituzionale, testé citata, vanno del pari proposte dinanzi al giudice ordinario le vertenze risarcitorie per i danni derivati da un'occupazione legittima cui non abbia fatto seguito il decreto di esproprio: in tal senso hanno condivisibilmente deciso queste Sezioni unite con ordinanze n. 21636 del 2004 e n.600 del 2005, avverso le quali non vengono prospettate argomentazioni contrastanti".

1.1) Ben precisandosi, ulteriormente, che, come rappresentato nel giudizio di primo grado, nelle more dello stesso, è intervenuto – relativamente alle aree di cui al punto D) dell'atto di citazione - il decreto definitivo di esproprio n.3898 del 3.6.2003, notificato in data 9.6.2003, con il quale "è pronunciata l'espropriazione definitiva ed è autorizzata l'occupazione definitiva in favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento", tra le altre, delle seguenti particelle:

"244 per mq.12.142; 255 per mq. 1.360; 247 per mq. 2.220; 242 per mq. 8.460; 250 per mq. 320; 248 per mq. 248; 256 per mq. 195; tutte del foglio 27".

Alla luce di tale atto, pertanto, si era così chiesto al giudice di prime cure:

"per le indicate aree, essendo certamente ammissibile la rideterminazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, in via subordinata rispetto alle domande restitutorie e risarcitorie, si reitera, la domanda introduttiva sul punto, così come precisata e/o modificata nella memoria ex art.183 c.p.a.

Ben rimarcandosi, tuttavia, che nel citato decreto di esproprio n.3898 del 3.6.2003 vengano indicate superfici maggiori rispetto a quelle per le quali era stata autorizzata l'occupazione con decreto del Comune di Benevento n.1930 del 31.10.1995.

Per tali maggiori superfici, quindi, sono dovuti – oltre che per i motivi innanzi esposti – la restituzione e il risarcimento del danno in mancanza di

valido titolo autorizzativo dell'espropriazione; solo in subordine anche per esse viene formulata opposizione alla stima".

Fermo tutto quanto innanzi esposto circa la giurisdizione del Giudice ordinario, quest'ultima giammai potrà essere negata per le maggiori superfici apprese con decreto di esproprio n.3898 del 3.6.2003 rispetto a quelle per le quali era stata disposta l'occupazione con decreto del Comune di Benevento n.1930 del 31.10.1996, in mancanza di qualsivoglia titolo autorizzativo dell'espropriazione.

2) Fermo i rilievi svolti al motivo 1) che precede, solo per completezza di esposizione si rileva ulteriormente quanto segue.

2.1) Nella decisione gravata, viene sancito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, "esclusione fatta per i diritti da far valere con il giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, per il quale è competente in unico grado la Corte di Appello ai sensi dell'art.19 L.865/71"

Al riguardo, si rappresenta che gli attuali appellanti hanno provveduto a riassumere, nei termini di legge, la domanda di opposizione alla stima, formulata in via subordinata, innanzi la Corte di Appello di Napoli: il giudizio è stato assegnato alla I sezione civile, C.R. dott.ssa Cristiano, e la prima udienza è fissata per il 27 giugno 2008.

2.2) Anche in questa sede, appare opportuno ribadire che le eccezioni tutte, nel merito, formulate da controparte nel corso del processo di primo grado, sono, alla luce di quanto dedotto al motivo 1) del presente atto e della documentazione di causa, del tutto pretestuose e prive di fondamento, nonché assolutamente non provate.

Quanto al rilievo formulato dalla convenuta Amministrazione che "per quel che riguarda i suoli per cui vi fu cessione volontaria dei fondi.....non è dato capire come gli attori possano chiedere la restituzione dei fondi se il trasferimento di fatto della proprietà si è già verificato mancando solo l'atto formale, vi è stata la tradito e vi è stato il pagamento delle somme e, soprattutto, parte attrice non ha nemmeno chiesto dichiararsi risolto il contratto di cessione per pretesa inadempienza della convenuta, restituendo gli importi incassati, per cui la domanda è del tutto inammissibile", esso è davvero incomprensibile.

Invero, non si vede come possa parlarsi di trasferimento della proprietà e di risoluzione del contratto di cessione se un tale contratto - come rappresentato sin dall'atto introduttivo del giudizio - non è mai intervenuto, così come non è mai intervenuto il decreto di esproprio!

E, per univoca e costante giurisprudenza della Corte di Cassazione "Ove, nel corso di un procedimento espropriativo, intervenga un accordo tra il proprietario del bene ad esso assoggettato e l'ente espropriante per consentire a questo l'occupazione permanente con promessa di cessione volontaria del bene, tale accordo costituisce un momento della procedura ablatoria e si inquadra nello schema del negozio di diritto pubblico. Ne consegue che, qualora il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o, in mancanza di questo, con il decreto di esproprio nei termini di legge, caducatosi l'accordo, l'occupazione del bene diviene illegittima e la perdita della proprietà del bene per effetto della sua radicale ed irreversibile trasformazione per l'esecuzione dell'opera pubblica legittima la pretesa del privato al risarcimento del danno ingiusto subito" (cfr., per tutte, Cass. Civ., sez. I, 2 settembre 1998, n.8706).

Quanto all'eccezione di prescrizione, essa è confutata dalla documentazione acquisita agli atti del processo.

Ben precisandosi che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 6853 del 6 maggio 2003, hanno anche ribadito che, in tema di c.d. occupazione "usurpativa", l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ha statuito che non può eccepirsi la prescrizione trattandosi di illecito a carattere permanente.

Peraltro, la fondatezza delle domande attorce è avvalorata anche proprio dalle difese svolte dalla convenuta Amministrazione, che si dichiara "pronta a restituire i terreni ed a risarcire il danno nei modi di legge, ma non certamente nella quantità determinata da controparte" (pag. 4 della comparsa di costituzione e pag.3 della comparsa conclusionale).

Tanto dedotto, i sigg.ri Perlingieri Enrico, Perlingieri Alessandro, Perlingieri Stefania e Baldassarre Elvira, come sopra domati rapp.ti e difesi,

CITANO

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te

p.t., elett.te dom.to presso il procuratore in giudizio Avv. Mario Chiusolo in Benevento alla Via Salvator Rosa n.18 ovvero alla Via Giuseppe Piermarini n.34, a comparire davanti la Corte di Appello di Napoli, sezione e C.I. a designarsi, all'udienza del 27 novembre 2008, all'ora del regolamento e con il prosiegua, con avvertenza che non comparendo si procederà in contumacia, per sentir così provvedere:

in accoglimento del presente gravame, annullare o riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Benevento, sezione civile, n.598/07 del 30 aprile 2007, in conformità dei rilievi formulati nel presente atto, e per l'effetto:

- dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alle domande proposte innanzi il Tribunale di Benevento, con atto di citazione notificato in data 24.4.2003, dai Sigg.ri Perlingieri Enrico, Perlingieri Alessandro, Perlingieri Stefania e Baldassarre Elvira nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento;

- conseguentemente rimettere, ai sensi dell'art.353 c.p.c., le parti davanti al primo giudice;

- nel merito, anche previo espletamento di nuova C.T.U., accogliere tutte le domande, richieste ed eccezioni formulate dagli odierni appellanti con l'atto introduttivo del processo e nel corso del giudizio; domande, richieste ed eccezioni che si abbiano qui per ripetute e trascritte; emettere tutti gli altri provvedimenti opportuni e consequenziali.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

INVITANO

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso il procuratore in giudizio Avv. Mario Chiusolo in Benevento alla Via Salvator Rosa n.18 ovvero alla Via Giuseppe Piermarini n.34, a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione, ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt.166 e 347 c.p.c., ed a comparire all'udienza innanzi al giudice che sarà designato ai sensi degli artt.168 bis e 359 c.p.c.; con espressa avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine produce le decadenze di cui agli artt.167 e 343 c.p.c. e che non comparendo si procederà in contumacia.

Ai fini del D.P.R. n.115/2002 - Testo Unico sulle spese di giustizia, si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che il

contributo unificato dovuto è pari ad € 340.

Napoli, 11 giugno 2008

f.to Avv. Aldo Starace

f.to Avv. Domenico Romano"

- che la Corte di Appello di Napoli sospendeva, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il giudizio di opposizione alla stima, recante R.G. 4976/2007, in attesa della definizione di quello di appello, recante R.G. 2310/2008;

In quest'ultimo si costituiva l'Amministrazione Provinciale di Benevento, chiedendo il rigetto del gravame, ribadendo l'inammissibilità della domanda di opposizione alla stima e l'infondatezza di tutte le domande proposte in primo grado dagli appellanti; in caso di accoglimento dell'appello, chiedeva disporsi il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio.

- che la Corte di Appello di Napoli, I sezione civile, con sentenza n.209/2010 del 20/11/2009-20/1/2010, comunicata in data 25 gennaio 2010, ha definito il giudizio recante R.G. 2310/1008, rigettando l'appello, con compensazione delle spese del grado, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo.

P.Q.M.

i sigg.ri Perlingieri Enrico, Perlingieri Alessandro, Perlingieri Stefania e Baldassarre Elvira, rapp.ti e difesi come in atti, anche ai sensi del principio della *translatio iudicii*,

CHIEDONO

all'On.le Collegio Giudicante, come richiesto già nell'atto di citazione e nell'atto di appello allegati in copia e che abbiansi per reiterati e trascritti:

1) Dichiarare l'occupazione e la detenzione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento di tutti gli immobili sopra descritti di proprietà degli attori assolutamente illegittime, abusive e sine titulo - previa anche disapplicazione di qualsivoglia atto amministrativo - per mancanza ab inizio di una valida dichiarazione di pubblica utilità e/o di valido titolo autorizzativo dell'espropriazione e/o per violazione del diritto soggettivo degli attori medesimi per scadenza dei termini di cui agli artt. 13 e 73 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, e per l'effetto

2) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento alla restituzione degli immobili illegittimamente detenuti in favore degli attori, oltre al pagamento dei danni patiti e patendi per la illegittima occupazione, che si quantificano in Euro 13,16 al mq., con riferimento all'aprile 2003 (data di notifica dell'atto di citazione), per quei terreni per i quali l'occupazione è *ab initio* e/o divenuta illegittima; salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa, anche all'esito di CTU che fin d'ora si chiede disporsi, con i relativi interessi legali anche a titolo compensativo, a far tempo dalla emissione del decreto prefettizio fino alla restituzione ed all'effettivo pagamento, detratte le somme eventualmente già corrisposte dalla amministrazione.

In caso di impossibilità alla restituzione,

3) accertare e dichiarare il diritto degli esponenti alla rideterminazione della indennità di esproprio ed al risarcimento del danno per i fondi meglio indicati in premessa, e per lo effetto

4) condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore degli attori di una somma corrispondente al valore venale degli immobili

illegittimamente occupati abusivamente detenuti, tenendo conto, soprattutto, della crescente svalutazione monetaria e dei danni arrecati alle parti residue degli immobili per effetto della costruzione dell'opera (zona di rispetto), tenendo conto del valore di mercato, come risulta da atti di compravendita per terreni analoghi nella medesima zona, somma che si quantifica - con riferimento all'aprile 2003 (data di notifica dell'atto di citazione) - in Euro 26,32 Euro a mq., salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa all'esito della dispenda CTU il tutto con i relativi interessi legali, dedotte le somme eventualmente già corrisposte dalla amministrazione.

Con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese, diritti e di onorari di giudizio.

In via istruttoria chiede disporsi CTU per l'accertamento del valore venale del fondo oggetto di esproprio, nonché per l'accertamento del deprezzamento di valore del fondo residuo, con riserva di indicare più precisamente i quesiti richiesti al momento del conferimento del mandato.

Chiede ex art. 210 c.p.c. ordinarsi alla convenuta la esibizione di tutte le deliberazioni di giunta relative ai procedimenti ablatori di cui in premessa, ed in particolare delle deliberazioni nn. 2026 e 2027 del 28.9.93.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai fini del Testo Unico sulle spese di giustizia, il contributo unificato è dovuto nell'importo di euro 70,00, considerato che, all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio civile, è già stato versato l'importo di euro 930,00.

Napoli, 21 luglio 2010

Avv. Aldo Starace

Avv. Domenico Romano

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2010 il giorno del mese di luglio.

Ad istanza dei Sigg.ri Perlingieri Enrico, Perlingieri Alessandro, Perlingieri Stefania e Baldassarre Elvira, come in epigrafe dom.ti, rapp.ti e difesi, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato e dato copia del suesteso atto a:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del
legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso il procuratore in giudizio Avv.

Mario Chiusolo in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Ugo Foscolo n.13.

c/o studio Avv. Massimo Moccia, C.A.P. 80046, mediante

Mediante consegna a mani *di*
Gerardo Carbone
t.q., capace ~~essenziale~~, stante la sua precaria
assenza, ~~essenziale~~ ivi ~~essenziale~~ incaricato alla
ricezione atti.

S. Giorgio a Cremano, *26/10/10*

Roberto De Majo
Ufficiale Giudiziario B3

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del
legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede dell'Amministrazione
in Benevento alla Piazza Castello, Rocca dei Rettori, C.A.P. 82100,
mediante